

REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 1**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

Bollettino Ufficiale n. 387 del 20 dicembre 2013

INDICE

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Disposizioni generali*
- Art. 3 - Tipi di dati e di operazioni eseguibili*
- Art. 4 - Aggiornamento*
- Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet*
- Art. 6 - Entrata in vigore e abrogazioni*

*Art. 1
Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato Codice, individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.

*Art. 2
Disposizioni generali*

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

*Art. 3
Tipi di dati e di operazioni eseguibili*

1. Nelle schede allegate numerate da 1 a 12, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.

*Art. 4
Aggiornamento*

1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente con apposito regolamento dell'Assemblea legislativa.

*Art. 5
Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa.

*Art. 6
Entrata in vigore e abrogazioni*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

2. È abrogato il regolamento regionale 13 febbraio 2006, n. 2 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")).

Elenco dei trattamenti dei dati personali sensibili e giudiziari effettuati da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, degli Organi assembleari e loro membri, limitatamente allo svolgimento delle loro funzioni e attività istituzionali, e da parte delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa